



C/2025/4084

23.7.2025

Pubblicazione di una richiesta di modifica di una menzione tradizionale nel settore vitivinicolo a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, e dell'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione

«Federweisser»

(C/2025/4084)

Entro due mesi dalla data della presente pubblicazione, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo possono presentare alla Commissione un'opposizione a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione ⁽¹⁾.

RICHIESTA DI MODIFICA RIGUARDANTE LA MENZIONE TRADIZIONALE

«Federweisser»

Data di ricezione: 24.1.2025

Numero di pagine (compresa la presente): 3

Lingua della richiesta di modifica: tedesco

Numero di fascicolo: Ares(2025)601034

Menzione tradizionale di cui è richiesta la modifica: **Federweisser**

Nome della persona fisica o giuridica che richiede la modifica: Ministero federale dell'Alimentazione e dell'agricoltura

Indirizzo completo (via e numero civico, città e codice postale, Stato): Rochusstraße 1, 53123 Bonn, Germania

Nazionalità:

Telefono, fax, email: tel.: +49 228995293622, +49 228995294262; e-mail: 414@bmel.bund.de

Descrizione della modifica

1. Il nome che necessita di protezione come menzione tradizionale dovrebbe includere una forma ortografica aggiuntiva:

da: «Menzione tradizionale: Federweisser»

a: «Menzione tradizionale: Federweisser/Federweißer».

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/34/oj).

2. Le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette in questione andrebbero estese:

da: «Specifica di qualità:

— vino a indicazione geografica protetta (IGP)»

a: «Specifica di qualità:

— vino a denominazione di origine protetta (DOP)

— vino a indicazione geografica protetta (IGP)»

3. La categoria di prodotti vitivinicoli interessata andrebbe modificata:

da: «la categoria o le categorie di prodotti vitivinicoli interessate:

— vino»

a: «la categoria o le categorie di prodotti vitivinicoli interessate:

— mosto di uve parzialmente fermentato».

4. La sintesi della definizione e delle condizioni di impiego andrebbe modificata:

da: «Sintesi della definizione/delle condizioni di impiego:

mosto di uve parzialmente fermentato prodotto in Germania con indicazione geografica o in altri paesi dell'Unione europea; indicazioni geografiche analoghe a quelle delle zone viticole che producono "vin de pays"; "Federweißer": si tratta della menzione più comune per i mosti di uve parzialmente fermentati, data la varietà regionale delle denominazioni.»

a: «Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto da mosto di uve fresco a indicazione geografica protetta o a denominazione di origine protetta proveniente da uno Stato membro, destinato al consumo diretto.»

Spiegazione dei motivi della modifica

Re. 1: Questa modifica comporterà l'inclusione di entrambe le forme ortografiche comunemente presenti in Germania.

Re. 2: Ai sensi del diritto nazionale, l'uso del termine non è limitato ai vini a indicazione geografica protetta. Questo aspetto non si rifletteva nel diritto dell'UE e andrebbe pertanto chiarito.

Re. 3: Ai sensi del diritto nazionale, il termine «Federweisser/Federweißer» può essere utilizzato esclusivamente per un prodotto appartenente alla categoria di prodotti vitivinicoli «mosto di uve parzialmente fermentato» di cui all'allegato VII, parte II, punto 11, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per questo motivo è opportuno sostituire l'attuale categoria di prodotti vitivinicoli «vino» di cui all'allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Re. 4: La presente modifica tiene conto delle modifiche apportate successivamente al diritto nazionale e delle condizioni attualmente applicabili all'uso del termine.

Nome del firmatario:

Firma:
